



Gennaio 2026

Testo coordinato del

DPR 30 giugno 1995, n. 418

Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi

INDICE

Attività n. 72 del DPR 01 agosto 2015 – Criteri di assoggettabilità.....	2
Stato normativo.....	2
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.....	4
DPR 30 giugno 1995, n. 418.....	5
Capo I - Disposizioni generali.....	5
Capo II - Prescrizioni tecniche.	6
Capo III - Prescrizioni per la gestione.....	8
Capo IV - Deroghe.....	9
Capo V - Disposizioni transitorie e finali.	10
Note al DPR 30/06/1995, n. 418	11
R.D. 07 novembre 1942, n. 1564.....	19

Attività n. 72 del DPR 01 agosto 2015 – Criteri di assoggettabilità

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. ¹			Tutti
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
90	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664			
Principali differenze fra le attività di equiparazione				
La nuova attività fa riferimento agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del più recente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche gli stessi edifici sottoposti a tutela che contengano una qualunque delle attività dell'allegato al DPR 151/2011, oltre quelli adibiti a musei, archivi ecc..				

Stato normativo

Già nel 1942 si era sentita l'esigenza di approntare una normativa per la salvaguardia degli edifici pregevoli per arte e storia, per cui fu emanato il Regio Decreto 07/11/42 ° 1564, ancora parzialmente valido, che si ritiene opportuno consultare.

Norme più recenti, mirate alla protezione dagli incendi di tali edifici sono state pubblicate nel 1992 e nel 1995.

È da tenere presente che gli archivi e le biblioteche, con quantitativi in massa di carta superiore a 5.000 kg, sono comprese fra le att. 34 (att. 43 ex DM 16/02/82) e, se poste all'interno di edifici non sottoposti a tutela, non hanno una normativa specifica di riferimento tranne quella relativi agli archivi all'interno degli uffici (DM 22/02/2006). Qualora però gli stessi fossero realizzati all'interno di edifici sottoposti a tutela, essi sono da considerare att. 72 e la normativa di riferimento è il DPR 418/95.

È applicabile, in alternativa al DPR 30/06/1995 n. 418, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 10/07/2020 al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali).

Si precisa che l'applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del DPR 30/06/1995 n. 418 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

Il termine per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi, previste all'art. 12 del decreto, è stato più volte prorogato, da ultimo al **31/12/2026** dal comma 3 dell'art. 8 del D.L. 31/12/2025, n° 200 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

¹ Vedasi, in merito alle condizioni di assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d'uso, il secondo chiarimento della [Nota prot. n° 4756 del 09/04/2013](#). N.d.R.



Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[1]

PROT. n. 0004756

Roma, 09 aprile 2013

OGGETTO: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività nn. 66,72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

(Omissis. N.d.A.)

- **D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 72):** *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.*

In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela.

Pertanto, si applica il punto n. 72 nei seguenti casi:

- a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, se aperte al pubblico e svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività.

Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.

Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio.

In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell'edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Omissis. N.d.A.)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DPR 30 giugno 1995, n. 418

(Gazz. Uff., 7 ottobre, n. 235).

Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.^{1, 2, 3}

(In alternativa al presente decreto può essere utilizzato il DM 03/08/2015 – Codice di prevenzione incendi – essendo stato pubblicato il DM 10/07/2020 contenente la RTV – Regola Tecnica Verticale – per questa attività. N.d.R.)

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089; Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti e integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;

Vista la legge 20 maggio 1991, n. 158;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Disposizioni generali.

Art. 1.

Campo di applicazione.⁴

1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.

2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 2.

Attività consentite negli edifici per i quali
si applicano le disposizioni del presente regolamento.

1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono essere ubicate attività comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) non pertinenti l'attività principale

¹ Vedasi, in merito a quali disposizioni debbano osservarsi negli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolgano una o più delle attività elencate nel decreto 16 febbraio 1982, diverse da quelle indicate in questa norma quali scuole alberghi, teatri, ecc, la lett. b) del p. 12) della [circolare n° 36 del 11/12/1985](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

³ Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito all'applicabilità del presente decreto ad edifici non vincolati destinati a contenere archivi di documenti storici sottoposti alla vigilanza dello Stato, il [chiarimento prot. n° 2843 del 11/03/2014](#). N.d.R.

unicamente se dette attività risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229).

2. L'attività di cui al comma 1 deve altresì rispettare le norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939; tale requisito deve essere certificato a cura della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.

3. Per le aree al servizio dell'attività principale che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno.

4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1, i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.

5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218).

6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 3, comma 5, e degli estintori portatili d'incendio di cui all'art. 8, comma 1, per i quali è già previsto dalla vigente normativa l'istituto della omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dall'incendio, da impiegarsi nelle attività disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti, successivamente all'emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se omologati. I suddetti criteri fisseranno anche i tempi e le modalità per l'adeguamento dei prodotti in precedenza installati e per lo smaltimento delle scorte nonché i criteri per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunità economica europea.

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art. 3.

Disposizioni di esercizio.

1. È vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.

2. Il carico d'incendio delle attività di cui all'art. 1, certificato all'atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi, non può essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo la cui quantità massima dovrà essere in ogni caso predeterminata.⁵

3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico d'incendio esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potrà essere modificato con l'apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili.

4. Per le attività di cui al comma 1 dell'art. 1 di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalità a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non dovrà superare i 50 kg/m² in ogni singolo ambiente.

5. Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti debbono essere di classe 1 IM.⁶

Art. 4.

Sale di consultazione e lettura.

⁵ Per il calcolo del carico d'incendio e per gli aspetti relativi alla resistenza al fuoco ci si deve riferire al DM 16/02/2007 e al DM 09/03/2007. N.d.R.

⁶ Per gli aspetti relativi alla reazione al fuoco ci si deve riferire al DM 26/06/1984, al DM 10/03/2005 e al DM 15/03/2005. N.d.R.

1. Gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.⁷

2. A tal fine deve essere realizzato il percorso più breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90 m, essere privo di ostacoli, segnalato con cartelli conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti così come specificato al successivo art. 10.

3. I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30 m, devono essere dimensionati, in funzione del massimo affollamento ipotizzabile, per una capacità di deflusso non superiore a sessanta persone.⁸

4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m) che immettono su spazio scoperto o luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.

5. Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle anzidette caratteristiche dimensionali si deve procedere alla riduzione dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone in ingresso.

Art. 5. Depositi.

1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.

2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.

3. Nei depositi il cui carico di incendio è superiore a 50 kg/m² debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.

4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.

Art. 6. Impianti elettrici.

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1° marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e della legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.

2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.

3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.

Art. 7 Ascensori e montacarichi.⁹

1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28 novembre 1987, n. 586 e del 9 dicembre 1987, n. 587 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1988, n. 71) e, per quanto compatibile, nel decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n. 148) e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8. Mezzi antincendio.¹⁰

⁷ Per gli aspetti relativi alle caratteristiche dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (cd maniglioni antipánico) ci si deve riferire al DM 03/11/2004. N.d.R.

⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di realizzare percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri, il [chiarimento prot. n° P1258/4109 sott. 51/D del 21/09/1998](#). N.d.R.

⁹ Per gli aspetti antincendio di tali impianti si rimanda al DM 15/09/2005. N.d.R.

¹⁰ Le caratteristiche e la progettazione degli impianti di protezione attiva antincendio **non** rientrano nel campo di applicazione del DM 20/12/2012. N.d.R.

1. Deve essere prevista l'installazione di un estintore portatile con capacità estinguenti non inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli estintori debbono essere disposti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.

2. L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 l/min per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 l/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti di regola debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve comunque consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 l/min alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 min. Deve essere inoltre prevista una rete di idranti UNI 70 esterna al fabbricato. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.

3. Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.

4. Nei locali deve essere installato almeno un sistema di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Tale sistema deve essere attivato a giudizio del responsabile dell'attività o di un suo delegato. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve essere sistemato in uno o più luoghi posti sotto controllo del personale. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le necessarie istruzioni ai presenti. È ammessa l'assenza di detto impianto in attività che occupano un unico piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da permettere altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti devono disporre di almeno due alimentazioni elettriche, una di riserva all'altra. Un'alimentazione almeno deve essere in grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono essere poste «in luogo sicuro» noto al personale e facilmente raggiungibile dal personale stesso.

Capo III - Prescrizioni per la gestione.

Art. 9.

Gestione della sicurezza.

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore della biblioteca, dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

2. Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare:

- non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura;
- siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili le vie di esodo;
- siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzioni e risistemazioni.

3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:

a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano altresì condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli di cui al punto 4;

b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell'edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti nonché di tutte le condotte, fogne e opere idrauliche, strettamente connesse al funzionamento dell'edificio, ove in dotazione all'Istituto, devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell'attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;

c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento¹¹ e riscaldamento ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche e frigorifere devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;

d) sia previsto un servizio organizzato composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;

e) siano eseguite per il personale addetto all'attività periodiche riunioni di addestramento e di istruzioni sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dell'attività.

4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1 deve altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

Art. 10.

Piani di intervento e istruzioni di sicurezza.

1. Nelle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli.

2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:

siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;

con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonché la protezione del materiale bibliografico;

sia richiesto l'intervento dei soccorsi (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine ecc.);

sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio;

sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.

3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno espone ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 e successive modifiche e integrazioni.

4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo.

5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni:

scale e vie di esodo;

mezzi di estinzione;

dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;

eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;

impianti e locali a rischio specifico.

6. A cura del responsabile dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti della attività e delle aree a rischio specifico. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

Capo IV - Deroghe.

Art. 11.

Deroghe.^{12, 13}

¹¹ Per gli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione ci si deve riferire al DM 31/03/2003 ed al Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR). N.d.R.

¹² Vedasi, in merito alla possibilità di richiedere deroga anche per aspetti non riguardanti gli impianti, la [Nota prot. n° 17383 del 27/12/2013](#). N.d.R.

¹³ Sulle misure per le deroghe di edifici sottoposti a tutela è stata redatta la lettera circolare prot. n° 3175 del 15/03/2016 alla quale si rimanda. N.d.R.

1. Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difforni da quelli prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, con le procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, di esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 12.

Norme transitorie.

1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente art. 1, punto 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.¹⁴

Art. 13.

Disposizioni finali.

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943, n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

¹⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di proroga dei termini di adeguamento al 31/12/2023:

- a. i commi 566, 567 e 568 dell'art. 1 della [legge 30/12/2018, n° 145](#) (legge di Bilancio 2019; come modificata dall'art. 7, comma 4-ter del D.L. 31/12/2021, n. 228 e convertito, con modificazioni, dalla L. 25/02/2022, n. 15. N.d.R.);
- b. il [chiarimento prot. n° 11180 del 19/07/2021](#);
- c. il comma 3 dell'art. 8 del [D.L. 31/12/2025, n° 200](#). N.d.R.

Note al DPR 30/06/1995, n. 418

[\[1\]](#)

Circolare n. 36

Roma, 11 dicembre 1985

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al D.M. 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il D.M. 27 marzo 1985.

Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. n. 577/1982, è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.

(Omissis. N.d.A.)

12) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 90): Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

Chiarimento: Da più parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei vigili del fuoco.

Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco:

a) non sono compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività, elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;

b) sono invece compresi al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.

Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del D.P.R. n. 577/1982.

(Omissis. N.d.A.)

[\[2\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell' avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180."

rif. punto 3.5.1

"Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83."

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) ...omissis...;

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

c

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

"Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) ...omissis...;

b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1"

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

a) ... omissis...;

b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività"

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

[4]

Chiarimento)
PROT. n° 0002843

Roma, 11 marzo 2014

OGGETTO: Archivio di Stato sito in XXXX, Via YYYY - richiesta parere.

In riscontro al quesito relativo all'Archivio di Stato di XXXX, si concorda con il parere formulato da codesti Uffici circa la non cogenza, per il caso di specie, del D.P.R. 418/95.

Il progetto di prevenzione incendi presentato dal Responsabile dell'attività deve essere esaminato dal Comando sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 d.lgs. 139/2006.

Parere della Direzione Regionale

Con riferimento alla richiesta del Comando di XXXX relativa all'attività in oggetto, ad ogni buon fine allegata in copia, si riporta il parere espresso dal CTR ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 139/2006 nella seduta del 23/10/2012, ritenendo necessario acquisire quello di codesto ufficio.

“Il quesito posto dal Comando di XXXX è relativo al progetto di modifica dell'archivio di stato, edificio non sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, destinato a contenere documenti storici sottoposti a vigilanza dello stato.

L'attività è stata classificata dal richiedente al punto 34 dell'elenco allegato al DPR 151/2011 (depositi di carta) e non al punto 72 per il fatto che l'oggetto della tutela prevista dal D.Lgs. 42/2004 non è l'edificio ma il contenuto. Prima dell'entrata¹ in vigore del DPR 151/2011 l'attività era compresa al punto 90 dell'elenco allegato al DM 16/02/1982.

Con la soluzione progettuale proposta il richiedente intende dismettere l'impianto di spegnimento automatico a gas installato nei depositi di materiale cartaceo, già previsto ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPR 30/06/95 n.418, ritenendo sufficienti le altre misure di protezione presenti. La scelta è motivata dal fatto che l'attività non sarebbe compresa nel campo di applicazione del DPR 418/95 (“Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino normalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 destinati a contenere biblioteche ed archivi”).

L'oggetto del quesito riguarda quindi l'applicabilità del DPR 418/95 (e, parallelamente, del DM 569/92 con riferimento ai musei, gallerie, esposizioni e mostre) ad edifici non sottoposti a tutela destinati a contenere beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Al riguardo si condivide il parere del Comando nel ritenere che il DPR 418/95 non costituisca un riferimento cogente per l'attività in oggetto, in quanto non è possibile affermare che l'edificio nella sua globalità risulti soggetto a tutela. Si ritiene però che tra gli obiettivi di sicurezza del progetto debba essere considerata la tutela dei documenti storici sottoposti a vigilanza. Ciò premesso, tenuto conto delle dimensioni degli archivi, del carico d'incendio, delle misure di protezione attiva e delle condizioni di presidio dell'attività, si ritiene che la soluzione progettuale proposta non dimostri il raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza specifico.

Attesa la generalità del quesito proposto si ritiene necessario acquisire il parere della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.”

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio.

Parere del Comando

Questo Comando ha ricevuto istanza di valutazione al progetto da parte dell'Archivio di Stato di XXXX, relativamente ad una variante apportata rispetto al progetto già approvato tramite parere di conformità rilasciato il 21 aprile 1999.

Si premette che il sopracitato parere di conformità era riferito, in particolare, alla attività n. 90 ex *DM 16 febbraio 1982*, in quanto trattasi di edificio non vincolato destinato a contenere un archivio di documenti storici sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Per la valutazione del rischio incendio, il richiedente si è riferito al *DPR 30 giugno 1995, n.418*, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 3, art. 5 tramite la realizzazione di un impianto automatico di spegnimento ad argon.

Successivamente è stata prodotta istanza di rilascio CPI, per la quale il Comando, a seguito di sopralluogo del 12 maggio 2009, ha prodotto richiesta di integrazione, mai riscontrata.

La nuova istanza di valutazione al progetto, è riferita unicamente alla attività 34.2.C ex *DPR 151 del 1° agosto 2011*, in quanto non si configura l'attività 72 del decreto stesso.

La principale modifica contemplata da tale istanza, consiste nella eliminazione dell'impianto ad argon a presidio dei depositi di documenti storici, ritenendo sufficienti gli altri sistemi di protezione attiva (estintori, idranti ed impianto di rivelazione ed allarme).

In merito si rappresenta che il *DPR 30 giugno 1995, n.418* al comma 2, art. 1 contempla anche la buona conservazione dei materiali contenuti negli edifici e che si tratta di depositi non presidiati di continuo, contenenti beni di elevato valore storico e, come tali, vulnerabili nei confronti dell'incendio, ma di bassa accendibilità.

Premesso quanto sopra, questo Comando è del parere che il *DPR 30 giugno 1995, n.418* non è strettamente applicabile, in quanto non si tratta di edificio pregevole, e che le misure di sicurezza già messe in atto sono sufficienti.

Tenendo conto che il parere in merito al caso in esame può rivestire rilevanza nazionale, si chiede di voler valutare la correttezza del parere di questo Comando.

Ad ogni buon fine si allega copia della relazione tecnica e degli allegati grafici.

(Si omettono gli allegati. N.d.A.)

[8]

(Chiarimento)

¹ Leggasi “dell'entrata”. N.d.R.

PROT. n° P1258/4109 sott. 51/D

Roma, 21 settembre 1998

OGGETTO: D.P.R. 418/95 art. 4 comma 3. Richiesta di chiarimenti. -

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. di Mantova in merito alla corretta interpretazione dall'art. 4 del D.P.R. n° 418/95, questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F..

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Mantova, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, relativo all'ammissibilità di percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri in edifici di interesse storico - artistico destinati a biblioteche ed archivi.

Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, ritiene che non possano escludersi, in linea di massima, percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri, a condizione che siano adottate le misure alternative di sicurezza indicate all'articolo 4 comma 5 del decreto in oggetto.

L'applicabilità di quanto sopra, a parere dello scrivente, deve comunque essere valutata caso per caso, in considerazione dell'effettiva lunghezza e di tutte le altre caratteristiche dei percorsi di esodo.

Parere del Comando

Il regolamento concernente le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi, emanato con D.P.R. 418/95, contempla all'art. 4 comma 3 i percorsi di esodo dalle sale di consultazione e lettura.

L'interpretazione di detto comma ha suscitato non poche perplessità fra i tecnici progettisti della Biblioteca Comunale di Mantova, in quanto si presta a differenti valutazioni per il computo della lunghezza dei percorsi di esodo, quando questi siano superiori a 30 mt

Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo e consentire a questo Comando l'espressione del parere di conformità sul progetto, si chiede a codesto Ministero di conoscere se siano o meno ammessi percorsi di esodo superiori a 30 mt. ed il loro dimensionamento in funzione del massimo affollamento ipotizzabile.

[\[12\]](#)

PROT. n. 0017383

Roma, 27 dicembre 2013

OGGETTO: D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, recante "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi". Art.11 - Deroghe.

Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art.7 del D.P.R.151/11 anche per aspetti non riguardanti gli impianti, in applicazione dell'art.11 del decreto in oggetto, laddove è stabilito che *"ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento - omissis - con le procedure previste dall'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577"*.

Al riguardo, in considerazione del fatto che la dizione letterale è riferita alle *"prescrizioni contenute nel presente decreto"*, sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si ritiene ammissibile tale possibilità.

Si evidenzia, peraltro, che la limitazione dell'istituto della deroga alla parte impiantistica per i soli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi, non risulterebbe supportata da ragionevoli motivi di natura giuridica e tecnica e contrasterebbe con gli indirizzi sui criteri di "ammissibilità" forniti dalla lettera-circolare n. 8269 del 20 maggio 2010 in relazione al vigente quadro normativo.

[\[14 a.\]](#)

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Parte I

Sezione I

**MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

Art. 1.

(omissis)

566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

567. Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

568. All'attuazione delle disposizioni dei commi 566 e 567 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.

(omissis)

[14 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° 0011180

Roma, 19 luglio 2021

OGGETTO: Quesito di Prevenzione Incendi inerente la proroga per l'adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42.

In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta, innanzitutto, che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 per l'adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc...sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ciò premesso, resta inteso che, nelle more del completo suddetto adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra

lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.

Parere della Direzione Regionale

Con riferimento al quesito in oggetto, si trasmette la nota del Comando Vigili del Fuoco di XXXX acquisita con prot. Dir-XXXX n. 6417 del 23/06/2021 che si allega alla presente, condividendone il contenuto.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato il quesito pervenuto allo scrivente Comando con nota prot. n. 835 del 09/06/2021 a firma del direttore dell'XXXX XXXX Dott.sa XXXX, ai fini dell'inoltro, con eventuale parere di competenza da parte di codesta Direzione Regionale, alla Direzione Centrale in indirizzo.

Il predetto direttore, chiede *“se sussista la possibilità di proroga per l'intervento di adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi delle sedi ed istituti soggetti a vincolo fino al 31/12/2022 come previsto nella Legge di Bilancio 2019 all'art. 1 commi 566-567-568”*.

Esaminata la normativa richiamata nel quesito, a parere di questo Comando, la proroga potrà essere concessa solo in osservanza alle *“modalità ed i tempi stabiliti con uno o più Decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e della finanze”*.

Si chiede pertanto di conoscere se tale Decreto è stato emanato e se sono applicabili proroghe temporali anche con l'adozione di misure equivalenti.

Si resta in attesa di cortese riscontro, e a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Richiesta dell'Ente

Con riferimento al procedimento in corso, relativo all'adeguamento dell'Istituto alla certificazione di prevenzione incendi, si comunica che l'esecuzione dei lavori previsti, a mezzo verbale di somma urgenza e consegna sotto riserva, sottoscritto dalle parti, dalla Direzione Lavori e dal RUP in data 24/03/2021, è stata completata.

Allo stato attuale è stata riscontrata da parte del Direttore dei Lavori, la presenza di arredi non conformi alla normativa antincendio per i quali l'Istituto ha richiesto alla XXXX uno specifico finanziamento non ancora pervenuto.

Al fine di garantire l'espletamento delle procedure amministrative relative alla sostituzione di detti arredi e dare seguito ai successivi adempimenti per la presentazione della SCIA, si richiede un'ulteriore proroga di 90 giorni necessari anche all'approvvigionamento dei materiali.

Si richiede, tuttavia, a seguito di segnalazione pervenuta dalla XXXX, se sussista la possibilità di proroga per l'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle sedi degli Istituti soggetti a vincolo sino al 31/12/2022, come previsto nella Legge di Bilancio 2019 all'art. 1, commi 566-567-568.

In attesa di un Vostro riscontro, si inviano cordiali saluti.

[\[14 c.\]](#)

DECRETO LEGGE

Decreto 31 dicembre 2025, n. 200
(Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2025, n. 302)

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

(Omissis ...)

Art. 8.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura

(Omissis ...)

3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

(Omissis ...)

REGIO DECRETO

R.D. 07 novembre 1942, n. 1564

(Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 8)

Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.

Veduto l'art. 18 del regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938- XVI, n. 569;

Veduto il regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Duce del fascismo, Capo del governo e ministro per l'interno, d'intesa col ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse "Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale" compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione.

Le modifiche o le sostituzioni degli impianti preesistenti, richieste dalle annesse norme, saranno attuate secondo un piano progressivo, approvato dai competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate, ed entro un termine stabilito in ogni singolo caso dagli organi medesimi.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Limiti di applicabilità delle norme

Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti termici, elettrici e idraulici che interessino gli edifici pubblici e privati pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti d'interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello stato.

Le dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

CAPO II

NORME PER GLI EDIFICI E L'ATTREZZATURA ANTINCENDI.

Articolo 2

Materiali da costruzione.

Gli edifici di nuova costruzione, o nuova destinazione, pregevoli ai sensi dell'art. 1, o che debbono contenere le collezioni e gli oggetti di cui allo stesso articolo, debbono essere costruiti in tutte le loro parti con materiali resistenti al fuoco.

È ammesso l'impiego del legno per pavimenti, purché applicato direttamente ad aggreganti resistenti al fuoco, senza intercapedine, e per i serramenti che non abbiano funzione di separazione resistente al fuoco.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 3

Isolamento degli edifici e strutture antincendi.

Gli edifici indicati nell'art. 1 devono essere isolati, o, quando ciò non sia possibile, separati dagli edifici eventualmente contigui mediante muri pieni atti a funzionare da tagliafuoco.

I detti edifici devono inoltre essere divisi in più sezioni separate completamente fra loro mediante tagliafuoco, o con altri opportuni accorgimenti, in modo che l'incendio, eventualmente sviluppatosi in una parte, non possa propagarsi alle altre.

Qualora, trattandosi di edifici già costruiti od aventi carattere monumentale, non sia possibile attuare completamente questo sistema, non sono ammesse le deroghe previste nei seguenti art. 9, 11, 12, 20 e 25 per quanto riguarda gli impianti termici ed elettrici.

Tuttavia negli edifici esistenti in centri urbani molto densi, per i quali non si trovi il modo di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 10 e non risulti possibile o conveniente il riscaldamento elettrico a bassa tensione, può essere consentita l'installazione della centrale termica nell'interno degli edifici con opportuni dispositivi di protezione, purché i depositi di combustibile siano collocati fuori degli edifici stessi.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 4 Opere sotterranee.

Entro il perimetro e nelle adiacenze degli edifici, che poggino su terreno non roccioso ed abbiano carattere monumentale o contengano opere d'arte stabilmente applicate alle murature, non possono compiersi opere che perturbino il regime delle acque sotterranee.

Non possono inoltre costruirsi condotti di fognatura per acque nere o miste o bianche correnti parallelamente agli edifici predetti ad una distanza minore di m. 5.

La costruzione di tali condotti parallelamente ai muri di fondazione degli edifici, a distanza fra m. 10 e m. 5, è subordinata alla condizione che sia assicurata, con opportuni provvedimenti costruttivi e con periodica ispezione e manutenzione, l'impermeabilità dei condotti medesimi.

Le condotte in pressione trasportanti acqua di qualsiasi genere devono, ove sia possibile, essere collocate a distanza non inferiore a m. 5 dai muri di fondazione degli edifici indicati nel primo comma.

Le condotte di cui nel precedente comma, distanti meno di m. 10, debbono essere racchiuse in cunicolo murario praticabile, a pareti impermeabili e atto a lasciare liberamente defluire agli opportuni scarichi le eventuali acque di perdita delle tubazioni stesse.

Le diramazioni dei condotti di fognatura e di acqua in pressione, traversanti o sottopassanti muri di fondazione degli edifici predetti, debbono essere contenute in cunicolo murario a pareti impermeabili e munito di proprio scarico a distanza adeguata.

Articolo 5 Distanze degli impianti per materiali infiammabili.

È vietato d'installare ad una distanza inferiore ai trenta metri dagli edifici indicati nell'art. 1 industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonché depositi o distributori delle materie medesime.

Articolo 6 Locali per abitazione.

È vietato di concedere a chiunque, per abitazione, locali negli edifici di cui all'art. 1, quando tali locali non siano, allo scopo, convenientemente predisposti e premuniti.

Condizione necessaria per la concessione è che i locali per abitazione non abbiano diretta comunicazione con gli altri, e siano da questi separati mediante muri, pavimenti e soffitti costruiti interamente con materiali resistenti al fuoco.

Articolo 7 Attrezzature antincendi.

Gli edifici di cui all'art. 1 debbono essere provvisti di idranti da incendio in numero sufficiente e posizioni adatte a servire agevolmente ogni parte dell'edificio.

Negli edifici aventi strutture di legname o di altro materiale combustibile o contenenti materiale combustibile il collegamento degli idranti con le condotte di alimentazione dev'essere di regola eseguito secondo uno schema di anello o a maglia chiusa, sui cui tronchi debbono essere inserite saracinesche in modo che anche nel caso di interruzione di una qualsiasi condotta risulti assicurata l'alimentazione di tutti gli idranti.

Gli edifici di cui nell'art. 1 debbono inoltre disporre di impianti di segnalatori d'incendio, di avvisatori o di telefoni di comunicazione diretta coi vigili del fuoco, nonché di apparecchi di estinzione distribuiti nei vari locali.

Nei casi nei quali gli oggetti da proteggere possano essere gravemente danneggiati dal contatto dell'acqua, come accade specialmente per i libri e per le carte, sono da adottare negli ambienti interni gli estintori a secco. Batterie di estintori debbono essere inoltre disposte in più luoghi di facile accesso, quali i ripiani delle scale.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

CAPO III IMPIANTI TERMICI.

Articolo 8 Impianti ammessi.

Salvo le disposizioni del seguente articolo, negli edifici indicati nell'art. 1 sono ammessi esclusivamente come mezzi di riscaldamento:

- a) i sistemi ad acqua calda a bassa pressione;
- b) i sistemi a vapore a bassa pressione;
- c) i sistemi ad aria calda, riscaldata indirettamente con vapore o acqua, mediante apparecchi esterni ai locali da riscaldare;
- d) i sistemi a vapore o ad acqua calda ad alta pressione, purché questa sia limitata alle distribuzioni principali, le quali devono essere installate fuori dei locali indicati alla lettera c).

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 9 Deroghe relative ai sistemi di riscaldamento.

Negli edifici già esistenti può essere eccezionalmente consentito l'impiego di apparecchi elettrici di riscaldamento.

Negli edifici predetti che non siano sede di biblioteche o archivi, può essere ammesso, sempre in via eccezionale e limitatamente agli ambienti nei quali non sia contenuto materiale di particolare valore, anche l'uso di apparecchi locali di riscaldamento a combustione libera, completamente chiusi e non soggetti a soprariscaldamento.

La disposizione degli apparecchi indicati nei precedenti commi e delle canne destinate ai prodotti di combustione dev'essere fatta con le limitazioni e le cautele ritenute idonee nei singoli casi dagli organi tecnici di cui nell'art. 29, in modo da evitare ogni pericolo e danno proveniente dalle scintille e dal sovrariscaldamento degli oggetti vicini.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 10 Centri di produzione del calore e depositi di combustibili.

I centri di produzione del calore negli impianti di cui all'art. 8 e i depositi di combustibile e di materiali infiammabili debbono essere di regola collocati fuori degli edifici dei quali interessa la protezione e possibilmente a non meno di 15 m. di distanza, in modo che né scoppi né fughe di vapore od acqua, né faville, né incendi sviluppatasi presso gli apparecchi o nei depositi possano minacciarli. In ogni caso i locali contenenti le caldaie o, in genere, gli apparecchi per la produzione del calore devono avere accesso dall'esterno ed essere costruiti in modo che, nella eventualità di uno scoppio, la proiezione sia delle parti delle caldaie o degli apparecchi, sia dei materiali circostanti, non possa danneggiare gli edifici suddetti.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 11 Deroghe relative all'installazione dei centri termici.

In deroga alle prescrizioni dell'art. 10 e solo se l'applicazione di tali prescrizioni si presenti estremamente difficile e molto costosa, può essere consentita l'installazione degli impianti per la produzione del calore nell'edificio da proteggere quando gli impianti medesimi possano essere collocati in locali costruiti con materiali resistenti al fuoco separati dal resto dell'edificio con strutture tagliafuoco, privi di diretta comunicazione con quelli destinati alla conservazione degli oggetti e delle collezioni e comunicanti direttamente con l'esterno per mezzo di porte resistenti al fuoco.

Nel consentire la detta installazione occorre tener presenti:

- a) la distanza intercedente fra il locale ove si vogliono impiantare gli apparecchi centrali di riscaldamento e i locali pregevoli per arte o storia o comunque adibiti alla conservazione di collezioni o a depositi di libri e carte;
- b) l'ubicazione delle finestre delle stanze destinate tanto agli apparecchi quanto alle collezioni, per modo che, in caso di eventuale incendio, il fumo e le faville non possano recar danno agli edifici che interessano;
- c) la solidità della costruzione in genere ed il suo stato di manutenzione.

Allo stesso effetto occorre altresì accertare se vi siano travature, impianti, soffitti e rivestimenti di pareti in materiali combustibili.

In ogni caso è vietato conservare nel fabbricato quantità notevoli di combustibili e di lubrificanti, come pure quantità notevoli di materiali infiammabili in genere.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 12

Ubicazione del camino e dei condotti fumari.

Il camino e i condotti fumari dell'impianto centrale di riscaldamento devono avere ubicazione ed altezza tali che le fiamme, il fumo e le faville non possano danneggiare o minacciare l'edificio che interessa.

Quando si tratti di edificio costruito in parte con materiali combustibili o contenente notevole quantità di oggetti combustibili il camino ed i condotti fumari devono essere separati dall'edificio stesso.

In casi eccezionali possono essere consentite deroghe alle disposizioni del presente articolo, purché camino e condotti fumari siano costruiti con materiale resistente al fuoco ed inoltre siano termicamente isolati ed esterni alle pareti dell'edificio.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 13

Isolamento delle canalizzazioni e sistemazione degli apparecchi.

Le canalizzazioni principali di vapore, acqua calda ed aria calda devono essere isolate termicamente lungo tutto il loro percorso e difese da ogni contatto con sostanze combustibili o suscettibili di essere danneggiate dal calore.

Nell'interno dei locali, gli apparecchi di riscaldamento debbono essere sempre collocati in modo che, né per l'immediata vicinanza, né per le fughe eventuali di acqua, vapore od aria fortemente riscaldata, possano recare guasti agli edifici ed ai materiali di collezione.

Articolo 14

Impianti ad aria calda.

Le canalizzazioni di distribuzione dell'aria calda devono essere costruite con materiale incombustibile, avere, quando occorra, un adeguato isolamento termico e non attraversare o percorrere le pareti dei locali dove sono gli impianti centrali di produzione del calore o di deposito dei combustibili.

Quando le predette canalizzazioni debbono attraversare o percorrere pareti che interessano affreschi, arazzi, decorazioni, o altri oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico, l'isolamento termico deve essere attuato in modo da evitare screpolature nelle pareti e negli intonaci.

La temperatura nei distributori dell'aria calda non deve superare in alcun punto i 40° C. Deve inoltre esistere una separazione completa fra i canali dell'aria e quelli dei prodotti della combustione.

Quando esista un impianto di ventilazione naturale, le canne di espulsione devono sempre sboccare direttamente all'esterno. È vietato lo sbocco nei sottotetti, intercapedini e simili, anche se ventilati.

Le guarniture e serrande delle bocche di introduzione dell'aria calda nei locali debbono essere metalliche. La disposizione delle bocche d'introduzione e delle palette direttrici deve essere tale che le vene di aria calda offrano il minimo pericolo di danno agli oggetti conservati.

Articolo 15

Limiti di umidità negli ambienti.

Nell'interno delle biblioteche, degli archivi e dei locali dove si conservino libri, stampe, dipinti, miniature, manoscritti o documenti, ed in genere materiali ed oggetti che possono subire alterazioni per l'aria troppo secca o troppo umida, gli impianti di riscaldamento devono essere completati da dispositivi che assicurino all'aria, in tutte le stagioni, una umidità relativa compresa fra il 40 per cento ed il 65 per cento.

CAPO IV IMPIANTI ELETTRICI.

Articolo 16

Cabina di trasformazione ed impianto generatore.

Negli edifici indicati dall'art. 1 il locale destinato a cabina di trasformazione o contenente l'eventuale impianto di generazione, dev'essere completamente in muratura, possibilmente con accesso diretto dall'esterno e ubicato in modo che un eventuale incendio non rechi danno alla parte monumentale dell'edificio ed alle collezioni.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 17
Interruttori generali.

Ogni condotta di alimentazione della cabina di trasformazione o uscente dal locale contenente l'impianto generatore, deve essere provvista di interruttori manovrabili dall'esterno, senza cioè che sia necessario entrare nel locale.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 18
Locale per batterie di accumulatori.

Il locale destinato eventualmente a contenere batterie di accumulatori deve essere così predisposto ed ubicato che né esalazioni, né scoppi di gas tonante, né spargimento di liquidi per rottura di recipienti possano arrecare direttamente o indirettamente danni alla parte monumentale dell'edificio od alle collezioni od oggetti.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 19
Quadri di distribuzione.

I quadri di distribuzione, installati a qualsiasi scopo, devono essere protetti con custodia indeformabile ed incombustibile, munita di sportello a chiave, in guisa che la manovra, la revisione o il ricambio degli organi in essi contenuti possano essere fatti solo dal personale responsabile.

Può fare eccezione a tali norme il quadro generale di distribuzione, ove esso sia installato in locale separato e chiuso a chiave.

Ove su questo quadro siano installati organi contenenti olio, vale, nei riguardi del locale destinato a contenerli, quanto è disposto all'art. 18. (

Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 20
Tensione.

Salvo eventuali deroghe da concedersi caso per caso con riguardo ad applicazioni di carattere particolare, gli impianti di distribuzione all'interno degli edifici indicati nell'art. 1, devono essere esclusivamente a bassa tensione.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 21
Sistemazione e protezione dell'impianto di distribuzione.

L'impianto di distribuzione deve essere suddiviso in un congruo numero di circuiti, ciascuno dei quali deve aver origine direttamente da uno dei quadri di cui all'art. 19 ed essere ivi comandabile e protetto da un interruttore multipolare automatico o provvisto di valvole di tipo protetto.

Tutti indistintamente gli organi di protezione (valvole, relè e simili) devono essere centralizzati sui quadri precedentemente citati.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 22
Prese a spina.

Prese a spina possono installarsi soltanto ove esse risultino strettamente indispensabili, purché il loro numero sia ridotto al minimo, e ognuna sia munita di propria valvola.

Questa deve essere di tipo protetto, contigua alla presa e potersi facilmente estrarre e ricambiare senza rimuovere o smontare la presa.

Ogni valvola deve essere così costituita da non permettere la sostituzione del fusibile relativo con altro di portata maggiore.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 23
Conduttori.

I conduttori devono essere del tipo ad isolamento forte e contenuti in tubi metallici internamente lisci, largamente dimensionati, di resistenza meccanica adeguata e inalterabili per effetto dell'umidità. Deve essere, di regola, collocato un solo conduttore per tubo coi necessari accorgimenti per impedire la formazione di corrente negli involucri.

Per le linee principali devono essere normalmente impiegati cavi sotto piombo armati ed opportunamente protetti, adottando speciali cure per l'esecuzione dei terminali.

Le condutture devono appoggiarsi esclusivamente a pareti in muratura o comunque incombustibili, evitando che esse, se libere, restino occultate da mobili, scaffali, assiti o altro.

Il percorso delle condutture incassate deve essere contrassegnato, oltre che riportato sugli schemi di cui all'art. 35.

I conduttori flessibili destinati ad allacciare eventuali apparecchi utilizzatori delle prese, devono essere di tipi speciali a forte isolamento e muniti di rivestimento protettivo contro l'usura.

È vietato l'impiego di conduttori nudi e di cordoncini multipli o binati, salvo, per i detti cordoncini, l'eventuale uso negli apparecchi di illuminazione.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 24 Attraversamenti.

È vietato l'attraversamento dei locali adibiti a biblioteche, archivi e collezioni con condutture non destinate a servizio dei locali medesimi e di quelli necessariamente connessi.

Nei locali di archivio, con suppellettile di materiale combustibile, adibiti a deposito di documenti è da evitare, nei limiti del possibile, ogni attraversamento di condutture elettriche, provvedendosi alle eventuali necessità dell'illuminazione mediante sorgenti protette e conduttori esterni.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

Articolo 25 Circuiti speciali e impianti temporanei.

I circuiti a servizio di locali contenenti collezioni di libri od oggetti di particolare valore od interesse, oltre ad essere adibiti in modo esclusivo a tali locali, devono avere origine direttamente dal quadro più vicino.

Gli organi corrispondenti di comando devono potersi manovrare solo da chi abbia la responsabilità della custodia.

Per gli impianti di carattere temporaneo valgono tutte indistintamente le norme e prescrizioni contenute negli articoli precedenti. È solo consentito di derogare:

a) alle prescrizioni contenute nell'art. 19, in quanto sia assicurata la impossibilità che persone non responsabili manovrino o manomettano organi di comando e di protezione dell'impianto;

b) alle prescrizioni contenute nell'art. 23, in quanto l'impianto si possa realizzare con conduttori del tipo specificato all'articolo stesso, ma semplicemente appoggiati per tutto il loro percorso a pareti in muratura o di altro materiale incombustibile, a mezzo però di isolatori.

Il funzionamento od anche la semplice messa in tensione di un impianto di carattere temporaneo devono essere subordinati al collaudo di persona tecnicamente idonea, alla quale spetta anche il compito di definire le modalità dell'esercizio.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).

CAPO V IMPIANTI IDRAULICI.

Articolo 26 Distanze delle tubazioni e condotte.

Le tubazioni di alimentazione dell'acqua per uso potabile o sanitario o per servizio antincendi e le condotte di scarico di acque e liquami di qualsiasi genere debbono essere separate con adeguata distanza dalle porzioni di muri o da solai che portino affreschi o mosaici od altre decorazioni murali o sui quali siano applicati o comunque collocati quadri, arazzi ed altri oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico, facilmente deperibili per azione dell'acqua o delle materie di rifiuto. Le tubazioni di scarico delle materie di rifiuto non debbono essere collocate a distanza minore di metri 5 dai muri o solai i cui costituenti siano alterati o facilmente alterabili.

Articolo 27 Sistemazione delle tubazioni e condotte.

Tutte le tubazioni, e condotte di cui nell'articolo precedente debbono essere applicate alle pareti senza rivestimento, bene in vista e facilmente accessibili. I tubi debbono risultare distaccati dalle pareti di almeno 10 centimetri, salvo che, per il diametro o il peso o l'ingombro, ciò dia luogo a difficoltà di posa eccessive.

Quando l'estetica l'impone, le tubazioni predette possono essere collocate entro incassi ricavati nei muri dell'edificio o entro strutture di mascheramento, purché i tubi stessi distino di almeno 10 centimetri dalle facce interne dell'incasso o della struttura di mascheramento e le superfici interessate dei muri siano rivestite di intonaco impermeabile.

Gli incassi o le strutture di mascheramento possono essere chiusi verso l'esterno solo con pareti di piccolo spessore e facilmente amovibili, provviste di fori di spia dai quali il liquido eventualmente sfuggente dalle tubazioni possa liberamente e visibilmente defluire.

In ogni caso però devono risultare bene in vista e potersi facilmente raggiungere e smontare tutti i sifoni delle condotte di scarico di acque luride, le relative deviazioni angolari, i pezzi speciali di confluenza e diramazione, i raccordi ed in generale tutti quei tratti delle condotte medesime nei quali sono da temere le ostruzioni.

Ogni colonna montante di adduzione dell'acqua dev'essere munita al piede di saracinesca intercettatrice contenuta entro scatola o chiusino bene in vista e facilmente accessibile e, se adibita a servizio antincendi, predisposta in modo da potersi suggellare in posizione di apertura. Ogni colonna deve inoltre essere munita di scarico al piede. Ogni diramazione deve essere munita di un rubinetto intercettatore presso il suo inizio e, se di grande sviluppo, anche di più rubinetti debitamente ubicati, bene in vista e facilmente manovrabili, per sezionare tutta o parte della diramazione in caso di guasti o riparazioni.

In regioni ove le temperature scendono normalmente sotto zero, se le colonne montanti sono collocate esternamente all'edificio, esse debbono essere munite di rivestimento termicamente isolante.

Articolo 28

Misure contro eventuali perdite d'acqua.

I locali adibiti a cucine o gabinetti ed ogni altro locale dove siano collocate fontane, rubinetti o bocche di attingimento non debbono di regola risultare attigui o sovrapposti a quelli in cui siano conservati affreschi, mosaici, quadri, arazzi od altre cose facilmente alterabili con l'umidità.

È vietata la collocazione di cassoni, serbatoi od altri organi analoghi in posizione tale che eventuali perdite possano recar danno.

CAPO VI

COLLAUDI E CONTROLLI.

Articolo 29

Organi tecnici.

I progetti tecnici per la costruzione di nuovi edifici indicati nell'art. 2 e quelli relativi all'esecuzione o modificazione degli impianti previsti nei precedenti capi sono sottoposti alla preventiva approvazione dei competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate.

Agli organi predetti spetta di consentire nei singoli casi le deroghe previste nelle precedenti norme e di eseguire il collaudo dei nuovi edifici e degli impianti con le modalità stabilite dalle rispettive amministrazioni, sentito il consiglio nazionale delle ricerche.

Per l'esame dei progetti e per le visite di controllo agli edifici ed agli impianti è richiesta la collaborazione del competente comando dei vigili del fuoco.

Articolo 30

Controllo dell'apparecchiatura antincendi.

La rete idrica alimentante gli idranti da incendio e tutti gli apparecchi in essa inseriti debbono essere assoggettati a periodiche ispezioni, per assicurarsi della loro completa efficienza.

Articolo 31

Controllo degli impianti di riscaldamento.

Gli apparecchi centrali di produzione del calore, qualunque ne sia la potenza, debbono rispondere a tutte le norme vigenti in materia ed essere annualmente sottoposti a controlli da parte dell'associazione nazionale per il controllo della combustione.

Articolo 32

Controllo della temperatura e dell'umidità.

La temperatura e l'umidità dell'aria nei locali e nei casi indicati nell'art. 15 debbono essere controllate dal personale di custodia, mediante apparecchi indicatori e registratori disposti in numero sufficiente nei locali medesimi e mantenute mediante adatta regolazione degli apparecchi di riscaldamento e di inumidimento.

Articolo 33

Vigilanza sugli apparecchi locali di riscaldamento.

Gli apparecchi locali di riscaldamento, collocati a norma dell'art. 9, sono soggetti per tutto il periodo del loro funzionamento ad una rigorosa sorveglianza da parte del personale dirigente e di custodia.

Nelle ore notturne ed in tutto il periodo in cui gli ambienti restino abbandonati, gli apparecchi locali a combustione debbono essere completamente spenti e vuotati. Per gli apparecchi elettrici di riscaldamento occorre accertare che gli interruttori locali e principali corrispondenti siano in posizione di apertura del circuito.

Articolo 34

Collaudo dell'impianto idrico.

Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto idrico deve provvedere alla sua accurata prova, con carico di almeno due volte la pressione di esercizio e in ogni caso non inferiore a tre chilogrammi al centimetro quadrato, effettuando contemporaneamente l'ispezione di ogni parte dell'impianto, per assicurarsi dell'assenza di perdite.

Articolo 35

Schemi di impianti termici.

Presso ogni biblioteca, archivio, museo, galleria o edificio monumentale, deve tenere uno schema aggiornato di tutti gl'impianti termici esistenti nell'edificio, nonché di tutte le condotte, fogne ed opere idrauliche collocate a distanza non maggiore di m. 20 dal perimetro esterno dell'edificio, con l'esatta indicazione delle relative dimensioni, degli apparecchi inseriti e di ogni altro elemento che possa guidare nell'esecuzione di rapide manovre di riparazione nelle opere predette.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Articolo 36

Norme del C.E.I.

Per ciò che riguarda gli impianti elettrici, finché non saranno emanate apposite norme generali, in forza dell'art. 18 del regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, saranno tenute presenti in quanto non provvedano le disposizioni del precedente capo IV, le norme compilate e pubblicate dal consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del dipendente comitato elettrotecnico italiano.

(Articolo abrogato dall'art. 13 del DPR 30/06/95 n° 418. N.d.R.).